

Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Portogallo/Commissione

(Causa T-387/07) ⁽¹⁾

(«FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Sovvenzione globale di sostegno all'investimento locale in Portogallo — Ricorso di annullamento — Spese effettivamente sostenute — Clausola compromissoria»)

(2011/C 113/22)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, S. Rodrigues e A. Gattini, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e L. Flynn, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 31 luglio 2007, C(2007) 3772, relativa alla riduzione del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concernente la sovvenzione globale di sostegno all'investimento locale in Portogallo ai sensi della decisione della Commissione 28 luglio 1995, C(95) 1769

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea

⁽¹⁾ GU C 297 dell'8.12.2007.

Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Caixa Geral de Depósitos/Commissione

(Causa T-401/07) ⁽¹⁾

(«FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Sovvenzione globale di sostegno all'investimento locale in Portogallo — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Irricevibilità — Clausola compromissoria»)

(2011/C 113/23)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Caixa Geral de Depósitos (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti N. Mimoso Ruiz, F. Ponce de Leão Paulouro e C. Farinhas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, P. Guerra e Andrade, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandez, S. Rodrigues e A. Gattini, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 31 luglio 2007, C(2007) 3772, recante riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riguardante la sovvenzione globale di sostegno all'investimento locale in Portogallo, ai sensi della decisione della Commissione 28 luglio 1995 C(95) 1769, e domanda di condanna della Commissione al pagamento del saldo del contributo finanziario in forza dell'art. 238 CE

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Caixa Geral de Depósitos, SA è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.
- 3) La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 8 del 12.1.2008.

Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-589/08) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi informatici e di assistenza agli utenti relativi al sistema comunitario di scambio di quote di emissione — Rigetto dell'offerta — Criteri di attribuzione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Parità di trattamento — Trasparenza»)

(2011/C 113/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis, P. Katsimani, M. Dermizakis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e N. Bambara, agenti, assistiti dagli avv.ti P. Wytinck e B. Hoorelbeke)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 ottobre 2008 che respinge l'offerta presentata della ricorrente per ciascuno dei tre lotti relativi alla gara d'appalto aperta DG ENV.C2/FRA/2008/0017 «Accordo quadro relativo al sistema di scambio delle quote di emissione CITL/CR» (2008/S 72-096229), nonché della decisione di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente e, dall'altro lato, domanda di risarcimento dei danni

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *L'Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.*

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

Ordinanza del Tribunale 17 febbraio 2011 — RapidEye/Commissione

(Causa T-330/09) (¹)

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuti concessi dalle autorità tedesche a titolo dell'inquadramento multisettoriale degli aiuti a finalità regionale — Progetto di sistema di geo-informazione via satellite — Domanda di conferma della portata di una decisione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato comune — Risposta della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)

(2011/C 113/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: RapidEye AG (Brandenbourg sulla Havel, Germania) (rappresentante: avv.to T. Jestaedt)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Gross e B. Martenczuk, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della pretesa decisione contenuta nella lettera della Commissione 9 giugno 2009, relativa all'aiuto concesso dalle autorità tedesche alla RapidEye AG ai fini dell'istituzione di un sistema di geo-informazione via satellite [Aiuto di Stato CP 183/2009 — Germania; RapidEye AG (controllo a posteriori MSR 1998 — N 416/2002)].

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La RapidEye AG è condannata alle spese*

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

Ordinanza del Tribunale 16 febbraio 2011 — Lux Management/UAMI — Zeis Excelsa (KULTE)

(Causa T-130/10) (¹)

(«Marchio comunitario — Domanda di dichiarazione di nullità — Accordo di coesistenza dei marchi e revoca della domanda di dichiarazione di nullità — Non luogo a provvedere»)

(2011/C 113/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lux Management Holding SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. S. Mas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Zeis Excelsa SpA (Montegranaro)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 15 gennaio 2010 (procedimento R 712/2008-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Zeis Excelsa SpA e la Lux Management Holding SA

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.*
- 2) *La Lux Management Holding SA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 134 del 22.5.2010.

Ordinanza del Tribunale 3 febbraio 2011 — Abercrombie & Fitch Europe/UAMI — Gilli (GILLY HICKS)

(Causa T-336/10) (¹)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Revoca dell'opposizione — Non luogo a statuire»)

(2011/C 113/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Abercrombie & Fitch Europe SA (Mendrisio, Svizzera) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, D. Stone e L. Ritchie, solicitors)